



RinG
Progetto "Una rete per le Donne"
prosecuzione

1. 8 Maternità e paternità, conciliazione e parità
Congedi e agevolazioni per i papà

Congedo obbligatorio e facoltativo entro il quinto mese

A chi spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ai padri lavoratori dipendenti entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. ✓ Anche il padre adottivo/affidatario ne ha diritto (Scheda 1.9 In Caso di adozione e affidamento)
Durata e modalità di fruizione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 giorno di congedo obbligatorio fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino. E' un diritto autonomo del padre, aggiuntivo a quello della madre e indipendente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità (vedere scheda successiva) ✓ 2 giorni (anche continuativi) di congedo facoltativo, alternativo a quello della madre (con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre). ✓ Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente al congedo di maternità della madre e spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità. Il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni).
Quanto spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il 100% dello stipendio giornaliero.
Presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al INPS le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni; se i giorni sono richiesti in relazione all'evento nascita, la richiesta va fatta sulla base della data presunta del parto.
Per informazioni più dettagliate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pagina dedicata INPS a Congedi papà http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8761 ✓ Riforma lavoro Fornero (l. 92/2012) http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2012/20120628_L_92.pdf

Congedo di paternità (alternativo a maternità)

A chi spetta	<p>✓ Il congedo di paternità (alternativa alla maternità) spetta al padre lavoratore in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • morte o grave infermità della madre; • abbandono del figlio da parte della madre; • affidamento esclusivo del figlio al padre; • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori.
Durata e modalità di fruizione	<p>✓ La modalità di fruizione e l'ammontare dell'indennità del congedo di paternità segue le regole previste dal congedo di maternità per la categoria lavorativa di interesse (vedere scheda 1.2 Indennità e congedo obbligatorio di maternità).</p> <p>✓ Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre. In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto. In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.</p>
Novità introdotte dal Jobs Act	<p>✓ Lavoratori autonomi e liberi professionisti (artt. 5,15,18 del dlgs. 80/2015): La possibilità per il padre di usufruire del congedo di paternità al posto della madre, o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre,), attualmente valida solo per i lavoratori dipendenti o in gestione separata, è estesa anche nei casi in cui la madre, o il padre, o entrambi, siano lavoratori autonomi o liberi professionisti.</p> <p>✓ Adozioni internazionali (art. 6 del dlgs. 80/2015): Il congedo di maternità non retribuito previsto per la lavoratrice nel periodo di residenza all'estero richiesto dalle adozioni internazionali può essere utilizzato, in alternativa, dal padre, anche se la madre non è una lavoratrice (prima questa possibilità per il lavoratore era limitata al caso di madre lavoratrice che non prendeva questo congedo).</p> <p>✓ Durata delle novità: e disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale per il 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è stato condizionato all'entrata in vigore di decreti legislativi attuativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è stato condizionato all'entrata in vigore di decreti legislativi attuativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Si prevede che nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti a decorrere dal 1° gennaio 2016 le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 siano applicate come da testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.</p>
Presentazione della domanda	<p>✓ La domanda va presentata secondo le regole previste dal congedo di maternità per la categoria lavorativa di interesse (vedere scheda 1.2 Indennità e congedo obbligatorio di maternità).</p>

Per informazioni più dettagliate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pagina dedicata INPS Maternità e paternità http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5804 ✓ T.U. maternità/paternità (dlgs. 151/2001) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg ✓ Decreto attuativo Jobs Act (Dlgs. 80/2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg ✓ Sito dedicato al Jobs act, contenente news sulle circolari INPS e altre informazioni utili http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.aspx
---	---

Riposi giornalieri (allattamento)

A chi spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entro l'anno di vita del bambino, al padre lavoratore dipendente (anche in distacco sindacale o assicurati ex IPSEMA Istituto previdenza) ✓ non hanno diritto: colf/badanti e lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi e parasubordinati), che si trova nelle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • figlio affidato al solo padre ; • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (anche casalinga); • in caso di morte o di grave infermità della madre indipendentemente dalla sua condizione di lavoratrice o meno. • Il lavoratore padre non può richiedere l'allattamento se: • la madre si trova in astensione obbligatoria o congedo parentale (a meno che non si tratti di parto plurimo); • la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale). ✓ Hanno diritto anche i genitori adottivi e affidatari (vedere scheda 1.9 In caso di adozione e affidamento)
Durata e modalità di fruizione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; ✓ 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore. ✓ I riposi per allattamento aumentano nei casi di parto plurimo
Quanto spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il 100% della retribuzione
Presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La domanda del padre va presentata prima dell'inizio del periodo di riposo per allattamento richiesto sia all'Inps che all' INPS
Per informazioni più dettagliate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pagina dedicata INPS Riposi giornalieri e riposi giornalieri ✓ http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5885

Congedo parentale

A chi spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ai padri lavoratori dipendenti, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora. ✓ ai padri lavoratori in gestione separata spetta solo in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • morte o grave infermità della madre; • abbandono del figlio; • affidamento esclusivo del bambino al padre; • adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta. ✓ Indennità e congedo spettano anche ai genitori adottivi e affidatari (vedere scheda 1.9 In caso di adozione e affidamento).
Durata e modalità di fruizione e quanto spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vedere scheda 1.5 Congedi parentali per la categoria lavorativa di interesse
Presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lavoratori dipendenti: La domanda va presentata prima dell'inizio dell'astensione (anche lo stesso giorno) all'Inps; al INPS la domanda va presentata 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione per il congedo giornaliero (prima del Jobs Act era 15) e 2 giorni prima per congedo su base oraria. ✓ Lavoratori in gestione separata: La domanda va presentata all'INPS prima dell'inizio del congedo
Informazioni più dettagliate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pagina dedicata INPS congedo parentale http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5885 ✓ T.U. maternità/paternità (dlgs. 151/2001) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg ✓ Decreto attuativo Jobs Act (Dlgs. 80/2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg ✓ Sito dedicato al Jobs act, contenente news sulle circolari INPS e altre informazioni utili http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.aspx

Assegno di maternità dello stato per lavoratrici atipiche o discontinue

A chi spetta	<ul style="list-style-type: none">✓ L'assegno spetta al padre a particolari condizioni:<ul style="list-style-type: none">• in caso di abbandono del/la figlio/a da parte della madre o di affidamento esclusivo del/la figlio/a al padre;• se è padre affidatario preadottivo, nell'ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo;• se è padre adottante, nell'ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi;• se è padre adottante non coniugato, nell'ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti;• se ha riconosciuto il/la neonato/a o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso di quest'ultima.✓ Il padre deve essere in possesso degli stessi requisiti contributivi richiesti alla madre:<ul style="list-style-type: none">• lavoratore o disoccupato che ha 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti la data del parto• disoccupato che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità, disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, CIGO o CIGS, malattia, maternità, Attività Socialmente Utili o Lavori di Pubblica Utilità) a condizione che tra l'ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l'ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.✓ Tali requisiti contributivi non sono necessari in caso di acquisizione del diritto per decesso di madre in possesso di detti requisiti e che non abbia già goduto dell'assegno. In questo caso devono sussistere le seguenti ulteriori condizioni al momento della domanda:<ul style="list-style-type: none">• regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta;• il/la minore deve trovarsi presso la sua famiglia anagrafica;• il/la minore è soggetto/a alla sua potestà;• il/la minore non è in affidamento presso terzi.
Quanto spetta	<ul style="list-style-type: none">✓ Un assegno di importo calcolato di anno in anno dall'INPS (vedere pagine dedicate).✓ L'assegno viene erogato in misura intera, se la madre non ha diritto all'indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità). L'assegno viene erogato per differenza (c.d. quota differenziale), nel caso in cui la madre ha diritto ad un'indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore a quello dell'assegno.✓ L'assegno viene pagato per ogni figlio/a. Quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo dell'assegno è moltiplicato per il numero dei/delle nati/e.

Modalità di presentazione della domanda	<p>✓ La domanda deve essere presentata alla sede INPS di competenza entro 6 mesi dalla nascita del/la bambino/a o dell'ingresso del minore in famiglia.</p>
Informazioni più dettagliate	<p>✓ Pagina INPS dedicata all'assegno di maternità dello Stato e dei Comuni https://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3B0%3B5673%3B5690%3B&lastMenu=5690&iMenu=1&iNodo=5690&p4=2</p> <p>✓ Pagina INPS dedicata all'assegno di maternità dello Stato http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3B0%3B5673%3B6449%3B6450%3B6479%3B6476%3B6477%3B&lastMenu=6477&iMenu=1&iNodo=6477&p4=2</p>

Assegno di maternità del Comune per le madri non lavoratrici

A chi spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alle cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato ✓ Alle cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. ✓ L'assegno può essere richiesto da altri familiari (a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia) nei seguenti casi di impossibilità della madre a richiedere l'assegno: <ul style="list-style-type: none"> • Madre minore di età, abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre: l'assegno può essere richiesto dal padre maggiorenne a condizione che il figlio sia iscritto nella famiglia anagrafica del padre, non sia affidato ad altre persone e la madre, al momento del parto, risulti regolarmente residente e soggiornante in Italia. • Madre e padre minorenni: l'assegno può essere richiesto dal genitore della madre, in nome e per conto della figlia minorenni regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto. In mancanza del genitore, l'assegno può essere richiesto dal legale rappresentante della minorenni. • Decesso della madre (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo): l'assegno che sarebbe spettato alla madre può essere richiesto dal padre (o dal coniuge della donna adottiva/affidataria), a condizione che il figlio sia iscritto nella famiglia anagrafica del padre e non sia affidato ad altre persone. • Separazione legale tra i coniugi adottivi o affidatari: se l'assegno non è stato richiesto dalla madre adottiva o affidataria, può essere richiesto dall'adottante o dall'affidatario preadottivo riguardo al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica.
Quanto spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Un assegno di importo calcolato di anno in anno dall'INPS in misura intera, se la madre non è lavoratrice e per per differenza (c.d. quota differenziale), nel caso in cui la madre ha diritto ad un'indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore rispetto all'importo dell'assegno. ✓ L'assegno viene pagato per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo dell'assegno è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
Presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nel caso in cui l'assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre ossia entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento). Al momento della domanda occorre presentare autocertificazione di dono aver fatto domanda per lo stesso figlio dell'assegno di maternità a carico dello Stato.

	<p>✓ In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tale caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre.</p>
<p>Informazioni piu' dettagliate</p>	<p>✓ Pagina INPS dedicata all'assegno di maternità dello Stato e dei Comuni https://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3B0%3B5673%3B5690%3B&lastMenu=5690&iMenu=1&iNodo=5690&p4=2</p> <p>✓ Pagina dedicata INPS assegno di maternità dei comuni http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3B0%3B5673%3B6449%3B6450%3B6478%3B6479%3B6480%3B&lastMenu=6480&iMenu=1&iNodo=6480&p4=2</p>

Congedo per malattia del figlio

A chi spetta	✓ Al padre o alla madre lavoratori dipendenti in alternativa.
Quanto spetta e modalità di fruizione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Permesso senza limiti di tempo nei primi 3 anni di vita del bambino (anche se la malattia non è in fase acuta) ✓ 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente, se il bambino ha tra i 3 e gli 8 anni. ✓ Lo stato della malattia deve essere documentato, con certificato medico specialista del SSN o convenzionato. In entrambi i casi non sono previste visite di controllo.
Quanto spetta	✓ Permesso non retribuito
Per informazioni più dettagliate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pagina Inps dedicata al congedo per malattia del figlio http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=9894 ✓ T.U. Maternità/paternità (dlgs. 151/2001 art 47 e seguenti) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg

Lavoro notturno

A chi spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ al padre (anche adottivo) con figlio di età inferiore a 3 anni, in alternativa alla madre e solo se convivente con la madre stessa; ✓ il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente minore di 12 anni; ✓ il lavoratore con soggetto disabile a carico. ✓ Cos'è il lavoro notturno: svolge lavoro notturno chi svolge durante il periodo notturno almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale o 80 giorni lavorativi all'anno di lavoro notturno, riproporzionati in caso di lavoro a tempo parziale. Per periodo notturno si intende almeno 7 ore consecutive comprendenti l' intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Quanto spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esonero dall'obbligo di lavoro notturno, qualora il datore di lavoro lo richieda.
Esercizio del diritto	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazione della volontà di esercitare la facoltà di esonero da indirizzare al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
Informazioni più dettagliate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ TU maternità e paternità d. lgs. 151/2001 art. 53 ✓ http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg ✓ D. Lgs. n. 66/08.04.2003 "Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce, artt. 11-15 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03066dl.htm ✓ pagina INPS sulle norme relative agli orari di lavoro http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6441 ✓ Decreto attuativo Jobs Act (Dlgs. 80/2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg ✓ Sito dedicato al Jobs act, contenente news sulle circolari INPS e altre informazioni utili http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.aspx